

COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

Allegato deliberazione C.C. n. 43 del 29/09/2015

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI
ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16/12/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CANONE

ARTICOLO 3 - ESENZIONI

ARTICOLO 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.

TITOLO II – REGIME DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

ARTICOLO 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONE D'URGENZA.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

ARTICOLO 10 - RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

TITOLO III - CANONE

ARTICOLO 11 - OBBLIGATORIETA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

ARTICOLO 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 13 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER LE EROGAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI.

ARTICOLO 14 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.

ARTICOLO 15 – ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI.

ARTICOLO 16 -RIMBORSI

ARTICOLO 17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.

ARTICOLO 18 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

ARTICOLO 19 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

ARTICOLO 20 - SANZIONI

ARTICOLO 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 22 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze **e nelle aree di qualsiasi natura**, e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune,
- b) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita nei modi di legge servitù di pubblico passaggio,
- c) le occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
- d)

ARTICOLO 3 - ESENZIONI

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante in assenza di servitù pubblica,
- b) le occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico poste in essere con impianti e condutture di servizi pubblici comunali gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) le occupazioni degli spazi sovrastanti il suolo pubblico eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili, e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il relativo canone;
- d) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- e) le occupazioni di aree con accessi carrali e pedonali e i passi carrali;
- f) le occupazioni degli spazi sottostanti il suolo pubblico effettuate con innesti o allacci delle utenze private ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al trasporto privato comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- h) le occupazioni temporanee del suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate per la costruzione e la manutenzione di impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) le occupazioni che non eccedono complessivamente il mezzo metro quadrato o lineare;
- l) le occupazioni occasionali di durata non superiore alle tre ore al giorno;
- m) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- n) le occupazioni effettuate con automezzi per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, purché la sosta non ecceda la durata di sessanta minuti nella medesima area di vendita;
- o) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni sopramenzionate sono esenti esclusivamente se effettuate direttamente per finalità non commerciali,

- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vettura a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
- r) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- s) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni od iniziative patrocinate dal Comune di Gazzaniga,
- t) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività ricorrenze civili e religiose,
- u) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze da privati o esercenti, purché siano collocati in contenitori mobili e/o utili ai fini della delimitazione degli spazi di servizio;
- v) le occupazioni temporanee attuate a scopi socio-culturali e finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali, nonché feste di partito e/o movimenti politici, sino alla durata massima di giorni dieci,
- z) le occupazioni temporanee in sporto purché rispettino il calpestio utile di metri 2.20 per i marciapiedi e di metri 4.50 per strade.

2. I tratti di strada statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati esistenti in questo Comune non sono considerati comunali, come previsto dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 285/92, e pertanto la loro occupazione non è soggetta alla disciplina del presente regolamento.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.

1. Ai fini del presente regolamento le occupazioni si classificano in:
 - a) occupazioni permanenti, se di durata pari o superiori ad un anno,
 - b) occupazioni temporanee, se di durata inferiore ad un anno.

TITOLO II – REGIME DI CONCESSIONE

ARTICOLO 6 - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

1. Nessuna occupazione può avvenire se non è stata richiesta ed ottenuta la prescritta concessione da parte del Comune, ad eccezione delle occupazioni d'urgenza di cui al successivo articolo 8.
2. Chiunque intenda procedere all'occupazione di spazi ed aree di cui all'articolo 2 del presente regolamento deve inoltrare richiesta indicando:
 - ❑ le generalità del richiedente,
 - ❑ il termine iniziale e finale dell'occupazione,
 - ❑ l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione,
 - ❑ le misure esatte dell'occupazione richiesta espresse in metri quadrati o in metri lineari;
 - ❑ le modalità dell'occupazione,

- ❑ le motivazioni per le quali si intende procedere all'occupazione,
 - ❑ disegni e grafici per opere di particolare rilievo e su richiesta del funzionario comunale,
 - ❑ la dichiarazione che il richiedente si atterrà scrupolosamente all'osservanza del presente regolamento e a tutte le prescrizioni che il funzionario comunale eventualmente impartisca.
3. L'istanza deve essere presentata:
- a) per le occupazioni permanenti almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'occupazione,
 - b) per le occupazioni temporanee almeno dieci giorni prima dell'occupazione.
4. Qualora l'istanza contenga la richiesta di due o più aree distinte ma relative al medesimo periodo e determinate dalla medesima motivazione, sarà rilasciata un'unica concessione applicando i relativi coefficienti distintamente per ciascuna area.

ARTICOLO 7 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione per l'occupazione permanente è rilasciata o negata entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
2. La concessione per l'occupazione temporanea è rilasciata o negata entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.
3. L'atto di concessione deve contenere, tra l'altro:
 - ❑ l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione,
 - ❑ l'espressa avvertenza che ogni responsabilità connessa all'occupazione viene assunta con l'accettazione della concessione da parte del concessionario,
 - ❑ l'esplicito obbligo per il concessionario di non porre in essere intralcio alcuno alla circolazione veicolare e pedonale.
4. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura ambientale, per decoro e comunque in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.
5. Il Funzionario incaricato potrà richiedere, qualora lo ritenga opportuno, un deposito cauzionale nella misura che riterrà congrua in relazione alla tipologia di occupazione.
6. Per le concessioni relative all'occupazione permanente la volturazione è consentita con l'obbligo del subentrante di comunicazione al Comune entro 30 giorni dal subingresso. Ai fini del canone la volturazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, sempre che il cedente abbia già pagato il canone relativo all'anno in corso.
7. Il concessionario deve attenersi a tutte le prescrizioni indicate nell'atto di concessione; in particolare è obbligato a mantenere il sito che occupa in condizioni di massimo ordine, pulizia e decoro.
8. Qualora dall'occupazione derivi un danno, il concessionario è tenuto al ripristino a proprie cure e spese.

ARTICOLO 7bis – OCCUPAZIONE DI AREE EX FERROVIA VALLE SERIANA.

- 1. La concessione delle aree appartenenti all'ex sedime della ferrovia Valle Seriana individuate ai mappali 1109, 1106, 303, 1843, 285, 3116, 236, 3117, 154, 268, 1012, 147, 2509, 2511, 3504, 2492, 1615 censuario di Gazzaniga sono sottoposte alla disciplina del presente articolo.**
- 2. Le aree possono essere concesse secondo le seguenti destinazioni: a) attività economiche, b) residenziali, c) sociali/interesse pubblico.**
- 3. La durata massima della concessione è di anni 6, rinnovabile a insindacabile giudizio del comune. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'amministrazione comunale.**

- 4. La concessione è subordinata al deposito di una cauzione determinata in €. 1,00 al mq. con un minimo di €. 50,00. La cauzione per particolari situazioni può essere ridotta con deliberazione motivata di Giunta Comunale.**
- 5. Il concessionario non potrà apporre al bene innovazioni, addizioni, o migliorie, senza il preventivo permesso del comune di Gazzaniga. Il permesso all'esecuzione di eventuali opere è a totale discrezione del comune di Gazzaniga. Il concessionario è obbligato alla riduzione in pristino delle opere realizzate prima della fine della concessione a sue spese. Se invece il comune decidesse di ritenere le opere, il concessionario non ha diritto di rivalsa per le opere realizzate. Le opere dovranno essere oggetto di regolare abilitazione edilizia in precario, il cui rilascio è subordinato al deposito cauzionale di una somma commisurata agli oneri di demolizione delle opere da eseguire.**
- 6. Rimangono a carico del concessionario le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, nonché quelle inerenti alla manutenzione, come definita dal Codice Civile.**
- 7. La concessione è nominale. E' fatto divieto al concessionario di cedere il contratto o di sub-concedere in tutto o in parte l'immobile concesso o modificare l'uso per il quale è concesso.**
- 8. Il concessionario può rinunciare alla concessione previo comunicazione da presentarsi al protocollo comunale o a mezzo PEC almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità.**

ARTICOLO 8 – OCCUPAZIONE D'URGENZA.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. Ricorrendo tale necessità l'interessato dovrà immediatamente comunicare per scritto l'avvenuta occupazione, e presentare entro i due giorni seguenti domanda per ottenere la concessione.
2. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione in sanatoria.
3. Qualora tali condizioni di urgenza non sussistano dovranno essere applicate all'occupante le sanzioni stabilite per le occupazioni abusive.
4. In ogni caso, a prescindere o meno dal provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere, entro i due giorni seguenti alla comunicazione effettuata dall'occupante, il canone per il periodo di effettiva occupazione nella misura derivante dall'applicazione della relativa tariffa.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione può essere revocata:
 - a) per grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni previste nell'atto di concessione,
 - b) per violazione delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia,
 - c) per l'uso improprio del diritto di occupazione,
 - d) per motivi di pubblico interesse,
 - e) per il mancato pagamento, in caso di occupazioni permanenti, del canone di concessione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della diffida intimata dal Comune.
2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato del Responsabile, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90.
3. Solo nel caso di revoca per giustificati motivi di pubblico interesse il titolare della concessione avrà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, limitatamente alla sua quota riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca e senza corresponsione di interessi.
4. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ARTICOLO 10 - RINNOVO E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE.

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili mediante domanda da parte del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza originaria

2. Le occupazioni temporanee possono essere prorogate su richiesta del titolare da presentare almeno 7 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta al Comune. Tale rinuncia deve essere presentata per le occupazioni temporanee entro tre giorni dalla mancata o cessata occupazione, per le occupazioni permanenti entro l'anno solare.
4. Nel caso di occupazione temporanea la rinuncia comporta il diritto al rimborso del canone solo se l'importo da rimborsare supera Euro 50; il rimborso è relativo al solo periodo autorizzato ma non utilizzato.
5. Nel caso di occupazione permanente la liberazione dalla corresponsione del canone ha effetto a decorrere dall'anno successivo alla rinuncia.

TITOLO III - CANONE

ARTICOLO 11 - OBBLIGATORIETA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

1. L'occupazione di aree e spazi di cui all'articolo 2 del presente regolamento comporta il pagamento al Comune di un canone determinato secondo i criteri di seguito indicati.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. La tariffa base generale annuale è determinata per metro quadro occupato.
3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in relazione alle ore di effettiva occupazione. La tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera; le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
5. Il canone per ciascuna concessione è individuato applicando alla tariffa base propria i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri tra quelli indicati nell'allegata tabella, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

6. Il canone delle aree demaniali dell'ex ferrovia valle Seriana di cui al precedente articolo 7bis, si calcola secondo al seguente formula:

Tb x C x S

Dove:

Tb è la tariffa base generale annuale;

C è il coefficiente corrispondente alla destinazione d'uso del punto 5 dell'allegato A) al presente regolamento;

S è la superficie oggetto di concessione.

7. Per particolari situazioni di interesse pubblico l'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta può determinare valori di concessione forfettari.

ARTICOLO 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso, a seconda dell'importanza definita in base alla centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, al flusso turistico, nelle seguenti categorie:

1° categoria:

tutti gli spazi, le strade e le aree pubbliche compresi in via Dante, Via Marconi, via Manzoni, Piazza XXV Aprile, Via Roncalli, via Daniele Maffei, via Benedetto Maffei, Via Mazzini, Via Vittorio Veneto sino all'intersezione con via C. Battisti, Via Gelmi, via Battisti, via IV Novembre.

2° categoria:

tutti gli spazi, le strade e le aree pubbliche compresi nel territorio comunale, sia esso del Capoluogo che della frazione di Orezzo, con esclusione di quelli compresi nella 1° categoria.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie ovvero, con riferimento al coefficiente n. 2, abbiano un valore economico di disponibilità differenziato, il canone sarà determinato applicando ad ogni parte di area di occupazione la relativa tariffa.

ARTICOLO 13 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI PER LE EROGAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

ARTICOLO 14 - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.

1. Per le concessioni permanenti il canone annuale è pagato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Per le concessioni temporanee il canone è pagato prima del rilascio della concessione su richiesta del funzionario responsabile e comunque entro la data di inizio dell'occupazione.
3. Il pagamento avviene mediante apposito conto corrente postale.
4. Per le occupazioni temporanee non ricorrenti eseguite in occasioni di fiere o festeggiamenti o mercati il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario.
5. Il pagamento deve essere corrisposto dal titolare della concessione, o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo.
6. Il canone è indivisibile ed è dovuto indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra condebitori, come prevista dall'art. 1292 del codice civile.
7. Qualora il canone dovuto al Comune risulti inferiore a Euro 5 per le occupazioni permanenti ed Euro 2.50 per le occupazioni temporanee, sarà comunque dovuta la somma rispettivamente di Euro 5 ed Euro 2.50.
8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la revoca della concessione come stabilito dai precedenti articoli.

ARTICOLO 15 – ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI.

1. Qualora il Comune conceda in godimento a qualsiasi titolo un'area tra quelle indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, il pagamento del relativo canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune sulla stessa area, ivi compreso il canone OSAP. Tali canoni pertanto non sono dovuti per il periodo della concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

ARTICOLO 16 -RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone che ne hanno diritto possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine ultimo e perentorio di un anno dal giorno dell'avvenuto versamento. Sull'istanza di rimborso il Funzionario provvede entro 60 giorni dalla data della domanda. Il rimborso solo se la somma da rimborsare supera l'importo di Euro 50 per le occupazioni permanenti e di Euro 10 le occupazioni temporanee. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati non sono dovuti interessi

ARTICOLO 17 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA.

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad es., i distributori di bevande, dolci e parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ARTICOLO 18 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

1. Le occupazioni dell'area di mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a seguito di concessione di posteggio sono considerate agli effetti del presente regolamento concessioni permanenti e soggette al pagamento di un canone annuale.
2. L'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento di un canone giornaliero, determinato forfetariamente.

ARTICOLO 19 – OCCUPAZIONI FINALIZZATE A CONSENTIRE OPERE COIBENTI.

1. Ai fini del presente regolamento si considerano occupazioni permanenti senza determinazioni di tempo quelle finalizzate a consentire la realizzazione di opere coibenti (cappotti) su facciate di edifici privati prospicienti spazi ed aree pubbliche che determinino occupazioni permanenti del suolo pubblico.
2. Ad integrazione della disciplina dettata dal presente regolamento si stabilisce in particolare che:
 - a) La concessione per l'occupazione permanente senza determinazione di tempo è rilasciata o negata entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza previo assenso espresso dalla Giunta Comunale su conforme parere del Responsabile del servizio demaniale;
 - b) oltre ai casi di cui all'articolo 7 comma 4 la concessione di occupazione suolo pubblico permanente senza determinazione di tempo è negata nei seguenti casi:
 - ✓ Occupi suoli destinati a strada, ancorchè in banchina per altezze inferiori a mt. 5,05 misurate dal piano stradale;
 - ✓ Occupi suoli destinati a marciapiede producendo un restringimento dello stesso oltre i mt. 1,50
 - ✓ Occupi suoli destinati a marciapiede con larghezza inferiore a mt. 1,50 per altezze inferiori a mt. 3,00.
 - ✓ interferisca con il sistema stradale pregiudicandone, modificandone o comprimendone la funzione;
 - c) a modifica di quanto disposto dal precedente articolo 11 si stabilisce che per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo il canone è determinato in via forfetaria e simbolica in € 10,00, indipendentemente dalla durata della concessione, e viene corrisposto *una tantum* all'atto del rilascio.

ARTICOLO 20 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, la stessa è considerata abusiva.
2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. L'occupante abusivo è soggetto al versamento delle indennità e sanzioni secondo i criteri di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/97, nonché alla rimozione delle opere abusive a proprie spese.

ARTICOLO 21 - SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 446/1997 e dal D.Lgs. n. 285/1992.

ARTICOLO 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive altresì le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, determina le e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002. Dalla medesima data è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al cap II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Allegato A

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

N. 1 – CATEGORIE DI IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI.

1. Categoria 1: coeff. 1
2. Categoria 2: coeff. 0.95

N. 2 – VALORE ECONOMICO DELLA DISPONIBILITA' DELL'AREA

1. Aree di parcheggio limitate ad ore: coeff. 1.20
2. Strade, vie e piazze del centro storico: coeff. 1.20 (vedasi elenco B allegato)
3. Area di mercato e fieristica (nei giorni di svolgimento del mercato e/o fiera): coeff. 1.20,
4. Residue zone del territorio comunale: coeff. 1.00

N. 3 - SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE

1. Occupazioni permanenti con allocazione stabile di strutture e impianti fissi: coeff. 1.20
Occupazioni permanenti senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi: coeff. 1.00,
2. Occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo: coeff. 0.50
3. Occupazioni temporanee soprastanti e sottostanti il suolo: coeff. 0.50,
4. Occupazioni temporanee effettuate per un tempo inferiore a giorni 15: coeff. 1.00,
5. Occupazioni temporanee effettuate per un tempo pari o superiore a giorni 15: coeff. 0.80
6. Occupazioni temporanee effettuate per un tempo pari o superiore a giorni 30: coeff. 0.50
7. Occupazioni temporanee protratte senza relativa autorizzazione oltre il termine originariamente concesso e limitatamente al periodo eccedente: coeff. 1.20

N. 4 – NATURA DELL'ATTIVITA'

1. Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi: coeff. 1.10
2. Commercio su aree pubbliche esercitato su posteggio in concessione: coeff. 0.50
3. Pubblici esercizi, esercenti il commercio, produttori agricoli che vendono su aree occupate temporaneamente : coeff. 0.50
4. Esercizio del commercio in occasione di fiere: coeff. 1.20
5. Manifestazioni politiche, sindacali, culturali, ricreative, sportive e festeggiamenti: coeff. 0.20
6. Edilizia: coeff. 0.50
7. Distributori di carburanti: coeff. 1.50,
8. Distributori di tabacchi: coeff. 1.50.
9. Distributori di articoli tecnico/sanitari: coeff. 0.50,
10. Spettacoli viaggianti, attrazioni, giochi e divertimenti: coeff. 0.50
11. Superficie eccedente i mille metri quadrati: coeff. 0.10,
12. Altri usi: coeff. 1.00.

N. 5 – AREE DEMANILI EX FERROVIA VALLE SERIANA.

Aree destinate ad attività economica	0,18
Aree destinate a pertinenza di residenza	0,10
Aree destinate a usi sociali/interesse pubblico	0,04

ELENCO STRADE, VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

- ❑ Briolini, via
- ❑ Briolini, vicolo
- ❑ Crocefisso, via
- ❑ Dante, via
- ❑ Galliano, via
- ❑ Gelmi, via
- ❑ Marconi, via
- ❑ Maffeis Benedetto, via
- ❑ Maffeis Daniele, via
- ❑ Manzoni, via
- ❑ Montenero, via
- ❑ Monte Tomba, via
- ❑ Piccinini, vicolo
- ❑ S. Carlo, via
- ❑ S. Lucia, via
- ❑ S. Lucia, vicolo
- ❑ S. Mauro, piazza
- ❑ S. Rocco, via
- ❑ Roncalli, via
- ❑ Villa, via
- ❑ Vittorio Veneto, via
- ❑ XXV Aprile, piazza.